Linee Guida per la Gestione dell'Anagrafe e delle Movimentazioni degli Equidi

Regione Abruzzo
Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano – Vasto – Chieti
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale

Associazione Regionale Allevatori
Regione Abruzzo

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE E MOVIMENTAZIONE DEGLI EQUIDI

INDICE

- RIFERIMENTI NORMATIVI
- PREMESSA
- DEFINIZIONI ED OBIETTIVI
- COME FUNZIONA L'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI
- IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI
- REGISTRAZIONE DI UN'AZIENDA PER LA DETENZIONE DI EQUIDI
- COSA SI INTENDE PER SUBUNITÀ AZIENDALI (ALLEVAMENTI)
- DICHIARAZIONE SULLA DESTINAZIONE FINALE DELL'EQUIDE (DPA - NON DPA)
- TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE
- MOVIMENTAZIONI DEGLI EQUIDI
- UTILIZZO DELLA BDN PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 4 IN FORMATO ELETTRONICO
- COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE
- INDIRIZZI E NUMERI UTILI

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA NAZIONALE

D.M. 05/05/2006 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'Unire (articolo 8, comma 15, legge 1 agosto 2003, n. 200).

D.M. 09/10/2007 - Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe degli Equidi(procedure di attuazione del D.M. 5 Maggio 2006).

D.M. 29/12/2009 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 200).

D.Lvo 16 febbraio 2011, n. 29: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.

D.M. 26/09/2011 – Nuovo Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe degli Equidi(procedure di attuazione del D.M. 29 Dicembre 2009).

O.M. 01/03/2013- ordinanza contingibile ed urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi.

O.M. 19/03/2014- Proroga ordinanza del 1 marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi.

NORMATIVA COMUNITARIA

DIRETTIVA 90/426/CEE Direttiva del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

DIRETTIVA 90/427/CEE Direttiva del Consiglio relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.

DECISIONE 2000/68/CE Decisione della Commissione che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati.

DECISIONE 93/623/CEE Decisione della Commissione recante modifica della decisione della Commissione 93/623/CEE e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito.

REGOLAMENTO 2008/504 della Commissione recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi.

CIRCOLARI E NOTE ESPLICATIVE

CIRCOLARE MIPAAF N.1 DEL 14/05/2007 Istruzioni per gestione in forma temporanea e semplificata dell'anagrafe equina: identificazione degli equidi.

CIRCOLARE MINSALUTE DEL 21/12/2007 - indicazioni relative all'identificazione degli equidi, alla modalità di gestione dello status di equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo e alla registrazione dei trattamenti farmacologici.

CIRCOLARE MINSALUTE DEL 4/02/2008 - modifica definizione orientamenti produttivi degli allevamenti.

CIRCOLARE MINSALUTE DEL 6/02/2008 - trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive. Chiarimenti in merito al campo di applicazione del Regolamento(CE) n. 1/2005.

CIRCOLARE MINSALUTE DEL 28/02/2008 - compilazione capitolo IX passaporto.

CIRCOLARE MINSALUTE DEL 8/03/2008 - identificazione degli animali - codifica degli identificativi elettronici - applicazione norma ISO 11784.

CIRCOLARE MINSALUTE DEL 14/03/2008 – Identificazione equidi – chiarimenti all'art. 2 punto 5 dell' O.M. 18/12/2007

CIRCOLARE MINSALUTE DEL 7/04/2008 - regolamento(CE) n. 1/2005 - trasporto di equidi in conto proprio - ulteriori chiarimenti.

NOTA MIPAAF 16/04/2008 - Anagrafe Equidi chiarimenti.

CIRCOLARE MINSALUTE 24/04/2008– Attivazione sito www.anagrafeequidi.it

NOTA MIPAAF N. 15079 DEL 06/11/2008 – Anagrafe equidi – Chiarimenti in merito ai passaporti FISE.

CIRCOLARE MINSALUTE 14/01/2009 - Notifica positività anemia infettiva equina - Obblighi informativi dei Servizi veterinari - identificazione degli equidi - rapporti di prova.

CIRCOLARE MINSALUTE DEL 23/07/2009– Anagrafe degli equidi – sistema informativo automatizzato. Scarico in BDE degli equidi macellati.

NOTA MINSALUTE DEL 04/02/10 Nota del Ministero della Salute relativa alla identificazione degli equidi e alla gestione dello status di equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo. Precisazioni.

NOTA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12/02/2011: chiarimenti sullo smarrimento di passaporti di equidi DPA Indicazioni relative alla macellazione degli equidi e ai dati da registrare in BDN.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 18/08/2011: Indicazioni relative alla macellazione degli equidi e ai dati da registrare in BDN.

DEFINIZIONI ED OBIETTIVI

Il D.M. 5 maggio 2006, all'articolo 1, stabilisce le principali finalità dell'anagrafe equina, ovvero:

- tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza);
- tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
- fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
- assicurare la regolarità nelle corse dei cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse;
- prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.

COME FUNZIONA L'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI

L'anagrafe degli equidi viene gestita direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf). Tuttavia, esclusivamente per gli equidi non iscritti ai libri genealogici, lo stesso Ministero ha delegato **l'Associazione Italiana Allevatori** (AIA), per il tramite delle sedi provinciali – **Associazione Provinciale Allevatori** (APA) - ad assolvere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento. Al contrario, per gli equidi delle razze iscritte o iscrivibili ai Libri Genealogici e ai Registri Anagrafici, tali obblighi saranno assolti dai competenti Uffici Centrali, (es. Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo ANICA, Unione Nazionale Incremento Razze Equine UNIRE ecc.). Eccezionalmente, nell'esercizio delle proprie attività, tali associazioni possono delegare o convenzionare le APA per l'istruzione della documentazione necessaria.

Con il D.M. 26 settembre 2011 è stato approvato il nuovo manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi, che detta le procedure per l'attuazione e la gestione dell'anagrafe e movimentazione degli equidi.

Quali sono i soggetti responsabili dell'applicazione delle procedure operative previste nel nuovo manuale?

- **il titolare dell'azienda,** definito come persona fisica o giuridica, individuato o dal codice fiscale o dalla partita IVA, cui risulta intestata l'azienda in quanto ne ha la disponibilità materiale. Nel caso in cui non eserciti direttamente anche l'attività di conduzione, il titolare dell'azienda **può delegare** nelle modalità previste, le proprie funzioni e responsabilità al **detentore** dell'azienda medesima;
- **il detentore,** ovvero la persona fisica, individuata mediante il codice fiscale, responsabile, anche temporaneamente, dell'equide. Il detentore rappresenta il delegato del proprietario degli animali ad assolvere agli obblighi imposti dal manuale operativo citato. Egli è quindi il **legale responsabile** dell'azienda;

- **il proprietario** dell'equide o degli equidi è individuato mediante il suo codice fiscale. Egli può coincidere con il detentore e/o il titolare dell'azienda. Uno o più equidi appartenenti allo stesso proprietario costituiscono un allevamento. Nel caso di multiproprietà di un equide, è individuata, ai soli fini della Banca Dati Equina (**BDE**), una delle persone fisiche comproprietarie.

Cosa si intende per:

- **azienda:** qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Essa viene identificata mediante l'attribuzione di un codice anagrafico e deve essere georeferenziata in modo da risultare perfettamente localizzabile sul territorio;
- **allevamento:** rappresenta una sub-unità aziendale e si identifica con il codice fiscale del proprietario a cui si associa l'identificativo elettronico dell'equide posseduto;
- **equide:** cavalli e asini di tutte le razze, nonché i loro ibridi (muli e bardotti);
- **identificazione:** la legge stabilisce che tutti gli equidi, allevati e detenuti sul territorio nazionale, debbano essere registrati presso la Banca Dati Nazionale degli Equidi (BDE). Quindi, ai fini della loro registrazione in BDE, essi devono essere **univocamente identificati**, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 maggio 2006, mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico chiamato **microchip**, (inoculato **esclusivamente da un medico veterinario,** a livello del legamento nucale, sul lato sinistro del terzo medio del collo) e la dotazione di un documento di identificazione denominato **passaporto**, che viene rilasciato dall'organismo competente (APA di riferimento).
- **aggiornamento della BDE:** si intende la comunicazione e registrazione nella BDE, nei tempi previsti dalla normativa, di tutti gli eventi che caratterizzano la vita degli equidi, come la nascita, i trasferimenti permanenti, da e verso aziende, con o senza cambio di proprietà, i decessi, gli smarrimenti e i furti.
- **codice UELN:** acronimo di Universal Equine Life Number. E' il numero identificativo necessario per iscrivere in BDE, entro 7 mesi dalla nascita, i puledri nati successivamente al 01/01/2007 e destinati alla macellazione entro l'anno di vita, nonché i cavalli nati prima del 01/01/2007.

Per l'identificazione di un equide non iscritto ad un libro genealogico, il proprietario o il detentore delegato deve rivolgersi all'ufficio incaricato dell'APA di riferimento presentando il modulo sotto riportato e scaricabile al link www.anagrafeequidi.it

Associazione Italiana Allevatori

Anagrafe degli Equidi

Denuncia di nascita/Richiesta Identificazione Equide

ai sensi della legge 200/03 e DM 29/12/2009

1

Spett.le Associazione Allevatori di _____

Riservato all'APA

N° Prot._____

data ____/____/_____

Il sottoscritto:

Proprietario equide								
Cognome Nome o ragione sociale								
Comune o stato estero di nascita								Data di nascita ___/___/_____
Cod.Fiscale				Società	SI	NO	**Piva**	
Indirizzo			Frazione					Comune
Cap	Prov.	Telefono						Fax
E-mail								

Azienda di identificazione dell'equide				
Denominazione azienda/proprietario azienda				
Indirizzo				Comune
Cap	Prov.	Frazione	Tel.	Fax
E-mail		**Codice Aziendale rilasciato dalla ASL**		

Detentore equide			
Cognome Nome o ragione sociale			
Comune o stato estero di nascita			Data di nascita
Indirizzo		Frazione	Comune
Cap	Prov.	Telefono	Fax
Cod.Fiscale		**Piva**	
E-mail			

Chiede ai sensi della legge 200/03 e DM 29/12/2009 l'identificazione e l'iscrizione all'Anagrafe degli equidi dei seguenti soggetti di cui non possiede e non ha mai posseduto altro documento di identificazione:

Nome _____	**Mantello**_____	**data nascita** ___/___/___	**Sesso** F M
pecie: ☐ Zebra ☐ Cavallo ☐ Zebrallo ☐ Asino ☐ Zebrasino ☐ Mulo ☐ Bardotto		Per puledro destinato direttamente al macello riportare ID FATTRICE N.Chip./N° Pass.	
Razza(solo per LG o per RA) _____		Lg _____Nome. _____	
Paese di nascita:			

NB: Gli equidi identificati in età superiore ai 12 mesi possono essere dichiarati solo NON DPA

Allega copia della ricevuta: ☐ del bollettino di C/C postale ☐ del versamento bancario ☐ P.O.S. ☐ bancoPosta

attestante l'avvenuto versamento in data ___/___/_____ dell'importo complessivo di Euro_____,00

data ___/___/_____ Firma del proprietario _____

A cura dell'Ufficio Anagrafe Equidi

Conferma posizione Associativa Allevatore ☐ **Socio APA** ☐ **Non Socio APA**

data ___/___/_____ Firma del responsabile APA _____

Ai sensi della legge 675/1996 e del D.lgs 196/2003, l'A.I.A. informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali connessi alla identificazione e registrazione dell'equide, nonchè forniti ai soggetti pubblici o privati, incaricati di espletare, per conto dell'Associazione, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti.

IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Allo stato attuale si può ritrovare la seguente casistica anagrafica:

1) Equidi nati dopo il 1°gennaio 2007

Tutti gli equidi nati dal 1°gennaio 2007 devono essere identificati tramite l'apposizione di un **microchip**, sotto la madre, **entro i 7 mesi di età** e comunque prima di lasciare l'allevamento.
Per l'identificazione degli equidi nati in Italia, il proprietario di un equide non iscritto ad un libro genealogico, compila e invia la sopracitata richiesta al competente ufficio APA, allegando la **denuncia di nascita del puledro** ed **il certificato di fecondazione della madre** (CIF) previsto dall'art. 33 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale.
Tale comunicazione viene rivolta alla rispettiva associazione di categoria qualora trattasi di un cavallo iscritto ad un libro genealogico.

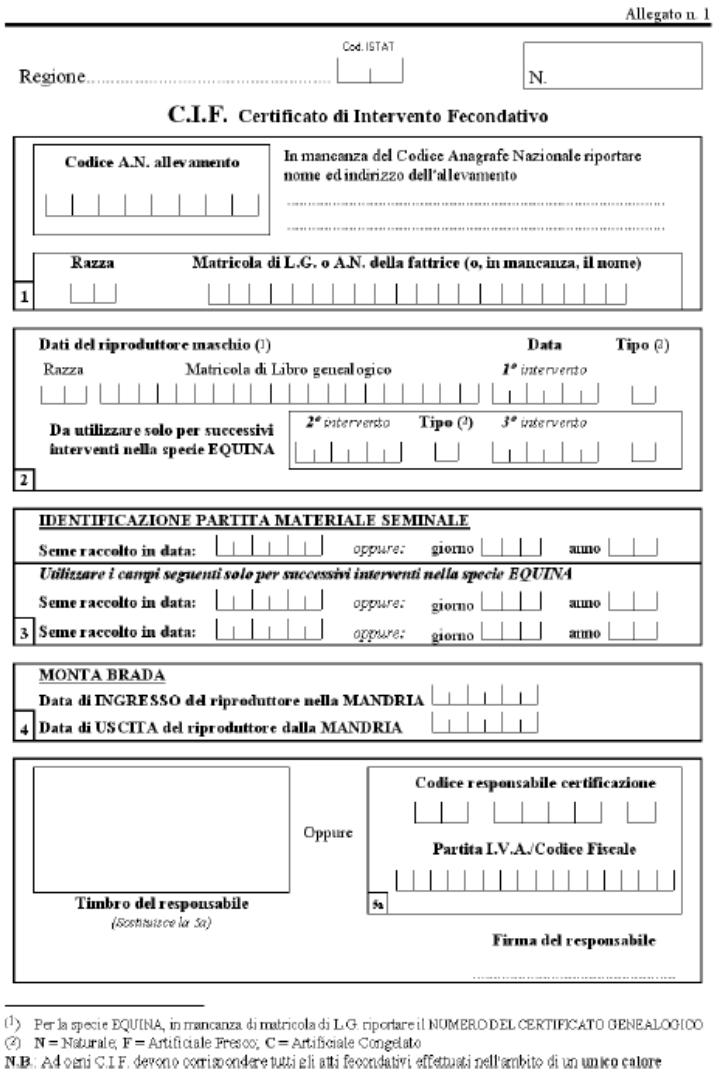

Allegato n. 1

Regione..... Cod. ISTAT N.

C.I.F. Certificato di Intervento Fecondativo

Codice A.N. allevamento

In mancanza del Codice Anagrafe Nazionale riportare nome ed indirizzo dell'allevamento

.....

.....

1 **Razza** **Matricola di L.G. o A.N. della fattrice (o, in mancanza, il nome)**

Dati del riproduttore maschio (1) **Data** **Tipo** (2)

Razza Matricola di Libro genealogico *1° intervento*

Da utilizzare solo per successivi interventi nella specie EQUINA *2° intervento* **Tipo** (2) *3° intervento*

2

IDENTIFICAZIONE PARTITA MATERIALE SEMINALE

Seme raccolto in data: *oppure:* giorno anno

Utilizzare i campi seguenti solo per successivi interventi nella specie EQUINA

Seme raccolto in data: *oppure:* giorno anno

3 **Seme raccolto in data:** *oppure:* giorno anno

MONTA BRADA

Data di INGRESSO del riproduttore nella MANDRIA

4 **Data di USCITA del riproduttore dalla MANDRIA**

Timbro del responsabile
(Sostituisce la 5a)

Oppure

Codice responsabile certificazione

Partita I.V.A./Codice Fiscale

5a

Firma del responsabile

.....

(1) Per la specie EQUINA, in mancanza di matricola di L.G. riportare il NUMERO DEL CERTIFICATO GENEALOGICO
(2) N = Naturale; F = Artificiale Fresco; C = Artificiale Congelato
N.B.: Ad ogni C.I.F. devono corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore

Eccezioni all'identificazione di un equide mediante microchip

I **puledri destinati esclusivamente al macello** e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi possono essere sottoposti ad un'identificazione cosiddetta "semplificata" come previsto dal Nuovo Manuale Operativo per la Gestione dell'Anagrafe degli Equidi.
In particolare, per questa categoria di equidi non è prevista l'applicazione del microchip ed è necessaria **la sola compilazione del Certificato di Identificazione** da effettuarsi entro i 7 mesi di età. La compilazione di tale certificato è ad opera di un rilevatore convenzionato APA ed avviene successivamente alla notifica, da parte del proprietario, dell'avvenuta nascita del puledro all'APA di competenza. Ciò comporta il rilascio di un numero di identificazione individuale **UELN**, necessario per l'iscrizione del puledro in BDE per l'invio alla macellazione, e per la registrazione dell'avvenuta macellazione da parte del titolare dell'impianto di macellazione, garantendo in questo modo il principio di tracciabilità degli alimenti di origine animale. Secondo la nota del Ministero della salute 5493 P del 18/03/2012, tali puledri devono essere muniti di una fascetta inamovibile applicata al pastorale anteriore sinistro, riportante il numero UELN assegnato, e devono essere portati alla macellazione entro il dodicesimo mese di vita.
I puledri così identificati potranno essere movimentati esclusivamente verso il macello. Se l'animale supera l'anno di età, dovrà essere identificato sempre tramite microchip per potere accedere alla macellazione.

Un'ulteriore deroga riguarda gli equidi che costituiscono **popolazioni definite che vivono in condizioni selvatiche** o allo stato brado, in specifiche aree indicate dalle autorità competenti, a condizione che questi stessi equidi non siano movimentati al di fuori di tali aree. Tali equidi non devono essere identificati.

2) Equidi nati prima del 1°gennaio 2007

Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformità alle decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE della Commissione (compresi quelli introdotti da un altro Stato membro CE) saranno considerati correttamente identificati (es. identificazione mediante passaporto FISE, UNIRE, ANICA, ecc.).
Nota bene: per tali equidi è possibile **ovviare all'identificazione** mediante microchip, ma comunque dovranno essere iscritti in BDE dal competente ufficio APA. Tale registrazione è sempre necessaria ed avviene previa compilazione di una dichiarazione, ad opera di un medico veterinario incaricato, che attesti l'esatta corrispondenza dei dati segnaletici di identità riportati sul passaporto, con l'equide in questione. Tale dichiarazione è riprodotta di seguito e scaricabile dal sito www.anagrafeequidi.it

Associazione Italiana Allevatori

Anagrafe degli Equidi

Dichiarazione verifica Equide per registrazione/integrazione

1

Spett.le Associazione Allevatori di _____

Riservato all'APA

N° Prot._____

data ____/____/_____

Il sottoscritto:

Cognome Nome

N° iscrizione Albo_____ Provincia_____

dichiara che l'equide

Nome _____ **Mantello**_____ **data nascita** ___/___/___ **Sesso** F M

pecie: ☐ Zebra ☐ Cavallo ☐ Zebrallo ☐ Asino ☐ Zebrasino ☐ Mulo ☐ Bardotto

N° Passaporto _____

N.Chip. | | | | | | | | | | | | | | |

☐ senza microchip

Paese di nascita:

on Passaporto rilasciato ☐ ASL/BZ/RAVDA ☐ FISE ☐ FITREC ☐ ESTERO

di Proprietà :

Cognome Nome

orrisponde al soggetto a me presentato e che la verifica è stata effettuata tramite

☐ **lettura microchip**

☐ **confronto stato segnaletico**

☐ **entrambi**

Eventuali note aggiuntive

_____

_____

_____

data ___/___/_____

Timbro e Firma del Veterinario _____

La presente dichiarazione compilata in ogni sua parte e firmata dal veterinario deve essere allegata al modulo di richiesta registrazione/integrazione passaporto compilato e firmato dal proprietario.

Se sul passaporto degli equidi di provenienza estera, nati prima del 2007, è riportata la presenza di un dispositivo di identificazione elettronico (microchip), ai fini di una loro corretta registrazione in BDE, deve essere verificata la corrispondenza tra l' identificativo elettronico dell'animale ed il codice identificativo riportato sul passaporto.

Si tenga presente che per fornire le dovute garanzie di tracciabilità degli alimenti di origine animale, gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007, destinati alla macellazione,

dovranno essere stati tassativamente identificati mediante l'assegnazione di un numero UELN.

REGISTRAZIONE DI UN'AZIENDA PER LA DETENZIONE DI EQUIDI

Uno o più equidi, concentrati nel medesimo luogo, appartenenti ad uno o più proprietari, costituiscono sempre una sola azienda. Essa è intesa, dal punto di vista sanitario, come un'unica unità epidemiologica. Ogni azienda, in cui è presente anche un solo equide, deve essere registrata in BDE dal Servizio Veterinario di Sanità Animale competente per territorio. Il titolare dell'azienda è tenuto a richiedere a tale Servizio, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, l'assegnazione di un codice aziendale univoco su tutto il territorio nazionale.
Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal prefisso IT, seguito da un **codice aziendale** di 8 caratteri composto da:

1) codice ISTAT del Comune in cui è ubicata (tre caratteri);
2) sigla automobilistica della Provincia (due caratteri);
3) numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri).

Il Servizio Veterinario, dopo aver ricevuto il modello di richiesta di registrazione nella BDN, notifica al titolare dell'azienda il codice univoco di registrazione aziendale, provvedendo anche ad inserire nella BDN tutti i dati obbligatori identificativi dell'azienda comprese le sue coordinate geografiche.
L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'adempimento preventivo ad ogni successiva comunicazione alla BDE ed il titolare dell'azienda è tenuto a comunicarlo tempestivamente al competente ufficio APA.

N.B.: In sede di apertura del codice di azienda, il titolare della stessa, deve necessariamente indicare la persona o organismo delegato all'inserimento delle dovute comunicazioni in BDE (sostanzialmente le movimentazioni definitive senza passaggio di proprietà e la stampa del modello 4 informatizzato, ecc).

Infatti, il proprietario può decidere di tenere la delega per l'inserimento delle comunicazioni in BDE o può conferirla ad altra persona o organismo secondo le modalità previste dalla legge.

RICHIESTA DI APERTURA AZIENDA
PER EQUIDI

REGISTRATO IN BDN IL AI SERVIZI VETERINARI
ASL_____
DA_____

__sottoscritt_ _____ nato a _____ il _____ residente nel Comune di _____ Via _____, n°_____
Tel._____Cod.Fisc._____

CHIEDE

la registrazione e l'assegnazione del codice aziendale

Coordinate geografiche: latitudine Nord _____ longitudine Est_____

TIPOLOGIA STRUTTURA	☐	ALLEVAMENTO		
	☐	STALLA DI SOSTA		
	☐	CENTRO DI RACCOLTA		
	☐	CENTRO GENETICO		
	☐	CENTRO PRODUZ. MATERIALE SEMINALE		
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO		Codice Descrizione E ☐ CARNE CON FATTRICI F ☐ CARNE SENZA FATTRICI I ☐ DIPORTO - IPPICO SPORTIVI G ☐ EQUESTRE CON FATTRICI H ☐ EQUESTRE SENZA FATTRICI C ☐ IPPICO CON FATTRICI D ☐ IPPICO SENZA FATTRICI L ☐ LAVORO P ☐ PRODUZIONE (SENZA RIPRODUTTORE) N ☐ RIPRODUZIONE (CON FATTRICI)		
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	☐	PER CENTRO RACCOLTA	☐	*CENTRO DI RACCOLTA*
			☐	*DA MACELLO*
EQUINO CHE POTREBBE ESSERE INVIATO AL MACELLO		SI☐	NO☐	

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
_____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Prot. n°_____AZ/SV/LVCH del _____

CODICE ASSEGNATO:

IT_____CH_____

IL VETERINARIO DIRIGENTE_____

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del proprietario dell'azienda.

L'intestatario dell'azienda è tenuto a comunicare, entro sette giorni, al servizio di Sanità Animale ogni variazione dei dati aziendali o l'avvenuta cessazione dell'attività.

Note per la definizione e la scelta dell'orientamento produttivo di un allevamento

La nota del Ministero della Salute n. 907 del 04/02/2008 riporta le definizioni utili per la scelta dell'orientamento produttivo di un'azienda nella quale sono detenuti equidi. In particolare, l'orientamento produttivo **CARNE** (con fattrici o senza fattrici) fa riferimento a quelle aziende in cui vengono allevati prevalentemente o esclusivamente equidi per essere macellati per il consumo umano. L'orientamento produttivo **LAVORO** fa riferimento alle aziende nelle quali gli equidi vengono allevati esclusivamente o prevalentemente per lavoro (trasporto legna o altro). L'orientamento produttivo **IPPICO** (con o senza fattrici) fa riferimento a quelle aziende nelle quali gli equidi sono allevati prevalentemente o esclusivamente per attività sportive agonistiche o competizione, mentre l'orientamento **EQUESTRE** fa riferimento a equidi allevati per attività di diporto, amatoriale, compagnia ed in ogni caso non da competizione o agonistica.

COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA'

Prot. N._____

AI SERVIZI VETERINARI DI SANITA' ANIMALE
ASL _____

___sottoscritt__ _____ nat__ a _____ il _____ residente nel Comune di _____ Via _____ n°_____Tel._____ Cod. Fisc. _____in qualità di titolare dell'azienda identificata con codice IT _____CH_____ e sito nel comune di _____ via_____, _____

COMUNICA

che dal giorno _____

HA CESSATO L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI EQUIDI

IN FEDE_____

REGISTRATO IN BDN IL_____ DA_____

COSA SI INTENDE PER SUBUNITÀ AZIENDALI (ALLEVAMENTI)

All'interno di una data azienda, **in BDE e BDN**, l'elenco degli allevamenti presenti, corrisponde al codice aziendale abbinato al codice fiscale del titolare dell'allevamento. La proprietà dell'equide, **in BDE**, è data dall'abbinamento del microchip degli animali ai rispettivi codici fiscali dei proprietari. Sul **registro di carico e scarico** ogni proprietario è titolare di una o più pagine del registro sulla base della quantità di equidi di cui risulta essere in possesso.
Essendo l'allevamento identificato come sopra indicato, la connessione tra codice fiscale e codice aziendale definisce univocamente l'allevamento, potendosi così individuare gli allevamenti di un unico proprietario in diverse aziende oppure gli allevamenti, appartenenti a diversi proprietari, presenti in un'unica azienda.
Ne deriva che in BDE, la registrazione e l'aggiornamento degli allevamenti, sono soddisfatti dalla corretta registrazione delle movimentazioni degli equidi, con o senza passaggio di proprietà.
Nota bene: le APA hanno l'obbligo di registrare in BDE tutte le movimentazioni relative a:

- **nascita**
- trasferimenti da e verso aziende con passaggio di proprietà **(compravendite)**
- **decessi**
- **smarrimenti**
- **furti**.

Il proprietario dell'equide comunica ciascuno di questi eventi all'APA di riferimento, entro 7 giorni, utilizzando un'apposita modulistica che è possibile scaricare dal sito www.anagrafeequidi.it o può essere richiesta direttamente al competente ufficio APA.

Al contrario, le movimentazioni di un equide della durata superiore ai 15 giorni che avvengono senza il passaggio di proprietà dell'animale (es. il proprietario che movimenta il suo cavallo da un maneggio ad un altro per un periodo superiore ai 15 giorni) devono essere comunicate in BDE dallo stesso proprietario o da persona/organismo da esso delegato. Si precisa che tra gli organismi che possono accettare la delega ci sono, oltre alle varie associazioni di categoria, anche le ASL e le stesse APA accreditate.
La corretta comunicazione in BDE delle movimentazioni "senza passaggio di proprietà" è essenziale per il costante allineamento della BDE stessa.

DICHIARAZIONE SULLA DESTINAZIONE FINALE DELL'EQUIDE (DPA - NON DPA)

La normativa attuale prevede i seguenti due casi:

- **Equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (equide non DPA)**

L'equide **non** destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (equide definito "non DPA") è l'equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la parte II del Capitolo IX del passaporto, con la seguente dichiarazione:
"il sottoscritto proprietario/facente le veci del proprietario, dichiara che l'animale designato dal presente documento di identificazione ***non è destinato*** *alla macellazione ai fini del consumo umano".*
La dichiarazione di esclusione è irreversibile e vincolante anche per gli eventuali futuri proprietari.
Il proprietario/detentore di un equide non DPA ***è esonerato*** dall'obbligo di registrazione di tutti i trattamenti farmacologici in deroga a quanto prescritto dal D.lvo n. 193/2006 e/o dal D.lvo n. 158/2005, ad eccezione della conservazione di copia delle ricette adeguatamente compilate sino all'esaurimento del medicinale prescritto o allo smaltimento dell'eventuale rimanenza.

Equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (equide DPA)

Conseguentemente alla scelta di destinare alla macellazione per il consumo umano, ogni soggetto, pubblico o privato, che detiene (con o senza fini di lucro) un equide DPA ricade nel campo di applicazione della legislazione alimentare, segnatamente dei Regolamenti CE n. 178/2002 e 852/2004. Per cui chiunque detiene un equide DPA è un operatore del settore alimentare (OSA), ed è tenuto a fornire garanzie e informazioni sulla catena alimentare.
A tal fine, l'equide DPA è l'animale per il quale il **primo** proprietario ha compilato e sottoscritto la parte III-A del Capitolo IX del passaporto, con la seguente dichiarazione:
"il sottoscritto proprietario/facente le veci del proprietario, dichiara che l'animale designato dal presente documento di identificazione ***è destinato*** *alla macellazione ai fini del consumo umano".*
La dichiarazione di equide DPA potrà essere sospesa o annullata dal veterinario ufficiale in tutti i casi in cui ritenga sussistano rischi per la salute del consumatore e, in particolare, nei casi in cui dalle informazioni di cui alla parte III-B del Capitolo IX del passaporto, risultino trattamenti con medicinali contenenti sostanze non incluse negli allegati I, II, III, e IV del regolamento CE n. 2377/90, oppure in caso di ritrovamento di un equide dopo un caso di furto o smarrimento.
Si ricorda però che le sostanze definite "essenziali" ed elencate nel regolamento CE n. 1950/2006, pur non essendo incluse negli allegati I, II, III e IV del Regolamento CE n. 2377/90, possono essere impiegate **anche** negli equidi DPA, annotando il trattamento nella parte III-B del passaporto, purché venga assolutamente rispettato per la macellazione il

tempo di attesa dal trattamento di almeno 6 mesi: in questo caso la dichiarazione DPA non dovrà essere annullata.
Inoltre, in base all'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 1° marzo 2013 "Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi" in tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dichiara tali animali non destinati alla produzione di alimenti per uso umano (non DPA) e tale dichiarazione è registrata nella sezione IX del passaporto e nella specifica sezione della BDN e della BDE.
La dichiarazione di equide DPA implica la corretta registrazione dei trattamenti farmacologici, consentendo al proprietario attuale o futuro di poter destinare l'equide alla macellazione per il consumo alimentare umano.
Nota bene: la mancanza nel passaporto della dichiarazione di equide DPA determina l'esclusione dell'animale dalla macellazione per il consumo umano. Lo smaltimento della carcassa è a carico del proprietario che vi deve provvedere nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 1069/2009/CE, come sottoprodotto di origine animale.

TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE

Tutte le aziende devono utilizzare e mantenere aggiornato un registro di carico e scarico degli equidi detenuti nell'azienda medesima, conforme al modello riportato nel nuovo manuale operativo, approvato con D.M. 26 settembre 2011, **riprodotto a pagina 19.**
Le pagine del registro devono essere numerate e rilegate in modo che non ne sia compromessa l'integrità. La compilazione del registro compete al titolare dell'azienda o al detentore, se da questi delegato.
Il registro di carico e scarico degli equidi non deve essere vidimato e numerato dal Servizio Veterinario della ASL così come previsto dalla Nota Ministeriale DGSAF 2570 del 07/02/2014.
Nel caso di un'azienda con più proprietari di equidi (come nelle scuderie, maneggi, ippodromi, centri materiale genetico, ecc.) è possibile ricorrere ad un unico registro di carico e scarico. Difatti ciascun proprietario è individuato da una o più pagine ad egli singolarmente intestate. L'eventuale tenuta del registro di carico e scarico in modalità informatizzata esonera dall'obbligo di tenere il registro in formato cartaceo a condizione che sia sempre reso disponibile per qualsiasi richiesta dell'autorità di controllo.
Nel caso in cui gli equidi vengano spostati per un periodo limitato di tempo dall'azienda di origine ma non cambiano proprietario, il movimento dovrebbe essere considerato come spostamento temporaneo; quindi dovrà essere compilato il modello 4 ma non scaricare o caricare gli animali dal registro.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER EQUIDI

Titolare azienda _____ Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice azienda IT |__|__|__| |__|__| |__|__|__|

Via _____ *Località* _____ *PROV.* _____

Proprietario dell'equide/degli equidi (**4**) _____ *C.F.* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero Ordine	Numero di Microchip	Numero identificativo o Numero passaporto	Sesso (M/F)	CARICO O NASCITA			SCARICO O MORTE		
				Nato in Azienda (N) Acquistato (A)	Data di entrata	Provenienza (**1**) (**3**)	Morto in azienda (M) Venduto (V) Rubato o smarrito (S)	Data di uscita	Destinazione (**2**)

(1) Per gli animali che arrivano nell'azienda andrà trascritto il codice aziendale dell'azienda di provenienza.
(2) Per gli animali che lasciano l'azienda andrà trascritto il codice aziendale dell'azienda di destinazione.
(3) Per gli equidi provenienti da altri Paesi indicare il Paese di provenienza.
(4) Ogni pagina del registro è riservata ad un unico proprietario di equidi tenuti nella medesima azienda.

MOVIMENTAZIONI DEGLI EQUIDI

Le movimentazioni degli equidi si possono distinguere in due categorie:

Le movimentazioni temporanee

Sono quelle movimentazioni che, dato il periodo di tempo limitato, la vicinanza all'azienda d'origine e la loro transitorietà, non creano modificazioni definitive dei dati registrati in BDE e pertanto **non** necessitano di un aggiornamento della BDE stessa. Esse devono avere una durata comunque sempre inferiore ai 15 giorni.

Durante lo spostamento l'equide deve essere sempre accompagnato dal modello 4 "dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali".

In tutti i casi di spostamento **con mezzo di trasporto** (sia che si tratti di movimentazione temporanea o definitiva) gli equidi, oltre che dal proprio passaporto, devono essere sempre scortati dal **modello 4** debitamente compilato nelle sue 4 copie.

Quando non bisogna compilare il modello 4.

La compilazione del prescritto modello 4 non è richiesta nel caso in cui l'equide si trovi:

1. nei recinti o al pascolo;
2. spostato a piedi nelle vicinanze dell'azienda;
3. se non svezzato purché accompagnato dalla madre;
4. nei casi di emergenza.

Nel caso di spostamenti a piedi che non si concludano con il rientro in azienda entro la medesima giornata (es. escursione a cavallo) l'equide deve essere scortato almeno dal proprio passaporto.
Si precisa che, nel caso delle **movimentazioni temporanee degli equidi,** è sufficiente compilare il **modello 4** cartaceo solamente in singola copia, infatti, in questo caso non è necessario alcun aggiornamento della BDE e nessuna trasmissione dell'evento ai competenti Uffici APA e ASL. In definitiva, nelle **movimentazioni temporanee** il **modello 4** è l'atto che, trattenuto dal proprietario, documenta lo spostamento transitorio da e verso un'altra località.

La gestione delle copie del modello 4:

Tranne nei casi sopra riportati, il modello 4 deve sempre essere correttamente compilato in 4 copie.

1. La **prima** copia resta al proprietario dell'equide che è tenuto a conservarla per un periodo di 3 anni.
2. La **seconda** copia deve essere inoltrata dal proprietario, entro 7 giorni dalla movimentazione dell'equide, al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL competente per territorio.
3. La **terza** copia viene consegnata dal proprietario dell'animale al titolare dell'azienda verso la quale l'equide viene movimentato. Quest'ultimo predispone, qualora non ancora esistente, un'apposita pagina nel registro di carico e scarico aziendale dove riporta i dati del proprietario e dell'equide stesso, aprendo, in questo modo, un nuovo allevamento presso la sua azienda. A tale pagina si allegherà la suddetta terza copia del modello 4.
4. La **quarta** copia viene consegnata dal proprietario dell'animale al titolare dell'azienda verso al quale l'equide viene movimentato. Il titolare dell'azienda provvederà ad inoltrare tale copia, entro il termine di 7 giorni dalla movimentazione, al competente Servizio Veterinario di Sanità Animale.

Le movimentazioni definitive

Sono le "movimentazioni" che producono la variazione di uno o più dati registrati in BDE relativi alla tracciabilità dell'animale (ad esempio del codice aziendale, del codice fiscale del proprietario ecc.). Per il costante allineamento della BDE il proprietario è tenuto a comunicare tali variazioni all'APA, che provvede all'aggiornamento della BDE entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

Esempi di movimentazioni definitive da comunicare direttamente, entro 7 giorni, al competente ufficio APA:

- **Compravendita:** con o senza trasferimento dell'equide dal suo ricovero abituale. In questo caso il venditore deve compilare e sottoscrivere, congiuntamente all'acquirente, il modulo di comunicazione di vendita, che, sempre a cura del venditore, deve essere inviata entro 7 giorni all'APA che provvede ad aggiornare la BDE.
  Per gli equidi iscritti ai libri genealogici, tale comunicazione deve essere inoltrata alle rispettive associazioni di categoria (ANICA, UNIRE, ecc.) attraverso la compilazioni di appositi moduli reperibili generalmente sui corrispondenti siti internet. Le stesse associazioni provvedono all'aggiornamento delle variazioni intercorse.
- **Nascita:** il proprietario compila ed invia apposita richiesta all'APA, allegando la denuncia di nascita del puledro ed eventualmente il certificato di fecondazione della

madre (CIF) entro 3 settimane dalla nascita. L'APA provvederà, tramite un veterinario convenzionato, all'identificazione del puledro tramite transponder ed al rilascio del passaporto secondo il proprio tariffario. Qualora il puledro sia destinato alla macellazione entro i 12 mesi è prevista l'identificazione in modalità semplificata, ovvero **senza applicazione di microchip e con la sola compilazione del certificato di identificazione.** Tale certificato di identificazione va comunque trasmesso all'APA, entro 3 settimane dalla nascita, per l'assegnazione di un codice UELN, necessario per il successivo invio del puledro ad uno stabilimento di macellazione;

- **Per gli equidi iscritti ai libri genealogici, tale comunicazione deve essere inoltrata alle rispettive associazioni di categoria (ANICA, UNIRE, ecc.) attraverso la compilazioni di appositi moduli reperibili generalmente sui corrispondenti siti internet. Le stesse associazioni provvedono all'aggiornamento delle variazioni intercorse.**
- **Morte:** deve essere comunicata all'APA entro 7 giorni dall'evento, anche se a seguito di eutanasia, mediante la compilazione del modulo di morte, che può essere utilizzato anche per notificare casi di furto o smarrimento;

  Per gli equidi iscritti ai libri genealogici, tale comunicazione deve essere inoltrata alle rispettive associazioni di categoria (ANICA, UNIRE, ecc.) attraverso la compilazioni di appositi moduli reperibili generalmente sui corrispondenti siti internet. Le stesse associazioni provvedono all'aggiornamento delle variazioni intercorse.
- **Il furto o lo smarrimento di un equide:** Per questa evenienza il proprietario deve denunciare il fatto all'APA ed al Servizio di Sanità Animale della ASL competente per territorio entro 3 giorni dal fatto, tramite il modello di morte, smarrimento o furto di equide sopra riportato e scaricabile dal sito www.anagrfeequidi.it;

  Per gli equidi iscritti ai libri genealogici, tale comunicazione deve essere inoltrata alle rispettive associazioni di categoria (ANICA, UNIRE, ecc.) attraverso la compilazioni di appositi moduli reperibili generalmente sui corrispondenti siti internet. Le stesse associazioni provvedono all'aggiornamento delle variazioni intercorse.
- **Il furto o lo smarrimento del passaporto di un equide.** In questo caso il proprietario deve fare denuncia del fatto all'APA ed al servizio di Sanità Animale della ASL competente per territorio, entro 3 giorni dal fatto, tramite il modello di autocertificazione **di denuncia smarrimento o furto passaporto**. L'APA rilascia i duplicati secondo il proprio tariffario.
  - **Per gli equidi iscritti ai libri genealogici, tale comunicazione deve essere inoltrata alle rispettive associazioni di categoria (ANICA, UNIRE, ecc.) attraverso la compilazioni di appositi moduli reperibili generalmente sui corrispondenti siti internet. Le stesse associazioni provvedono all'aggiornamento delle variazioni intercorse.**

Esempi di movimentazioni definitive la cui comunicazione in BDE è a carico del proprietario dell'equide o della persona o organismo delegato:

- **Trasferimento permanente senza cambio di proprietà dell'equide**: rientrano in questa fattispecie tutti i trasferimenti di un equide della durata superiore ai 15 giorni, da un'azienda ad un'altra e che non prevedono il suo passaggio di proprietà.
  In questo caso la movimentazione comporta la variazione del codice aziendale (quello della nuova struttura di ricovero verso la quale l'equide è movimentato). In questo caso il proprietario è tenuto a comunicare direttamente in BDE tale movimentazione.

  Se il proprietario ha delegato, per le comunicazioni in BDE, altra persona o organismo, provvede all'inoltro di una copia del prescritto **modello 4,** entro 7 giorni, a tale delegato che provvede ad aggiornare la BDE entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.
  Nota bene: in caso di trasferimento permanente il **modello 4** è **sempre obbligatorio** anche se l'animale viene spostato a piedi.
  Nota bene: sui modelli 4 relativi a questo tipo di movimentazioni deve essere annotato a penna, da parte del proprietario e sempre prima dell'inoltro alla ASL o APA o altra persona o organismo delegato, la seguente dicitura **"movimentazione senza passaggio di proprietà".**

- **L'invio verso uno stabilimento di macellazione** di un equide: in questo caso è il gestore del macello a provvedere direttamente alla registrazione in BDE dei dati relativi al capo macellato (DPA), ovvero abbattuto (non DPA), mentre il Veterinario Ufficiale del macello annulla il passaporto.

Qualora la movimentazione venga effettuata mediante **modello 4 informatizzato** (direttamente in BDN), tutti gli obblighi di comunicazione precedentemente esposti, risultano assolti ed è sufficiente stampare una sola copia del modello 4 che dovrà seguire l'animale durante lo spostamento. Tale copia verrà consegnata dal proprietario dell'equide al titolare dell'azienda verso la quale lo stesso è stato movimentato. Essa dovrà essere allegata alla pagina del registro di carico e scarico che nell'azienda di destinazione individua l'allevamento del proprietario dell'equide movimentato.

COLORE	Rosa

IT [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 20___ N°

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI

REGIONE ABRUZZO ASL_____

A) IDENTIFICAZIONE

Il sottoscritto quale detentore degli animali dell'allevamento **EQUINO**

sito in Comune Prov. CHIETI

IT [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] registrata presso la ASL_____ _____ dichiara che i seguenti animali:

Specie	Categoria	N°	MICROCHIP
EQUINA			

Non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misura di polizia veterinaria.

Dichiara altresì che gli animali sopraccitati sono stati introdotti con regolare documentazione di accompagnamento e provengono da aziende identificata dai seguenti codici aziendali: IT

B) DICHIARAZIONE PER IL MACELLO

Dichiara inoltre che gli animali destinati alla macellazione

NON SONO STATI TRATTATI O ALIMENTATI CON SOSTANZE DI CUI È VIETATO L'IMPIEGO

☐ nei 90 giorni precedenti la data odierna ☐ dalla nascita

NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti sostanze di cui agli art. 4 e 5, del D.l.vo 04.08.1999, n. 336 e succ. modifiche e integrazioni

NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi

NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali

☐ Sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con prodotti di cui sopra, al punto n° 2.

☐ Dichiara inoltre di allegare copia dell'elenco del trattamento recante firma4 del veterinario o dei veterinari prescrittori come previsto dalla normativa concernente il divieto di utilizzare di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Bagoniste e dal D.M. 28/05/92

C) DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a: ☐ allevamento, ☐ mercato o fiera, ☐ stalla di sosta, ☐ pascolo, ☐ macello, ☐ altro_____

Cod. az	I	T				C	H			

Denominazione:_____ Indirizzo_____

Addì Il detentore degli animali _____

D) TRASPORTO

Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale)

Sito in Comune di Prov.

Conduttore del mezzo di trasporto Targato

N° d'immatricolazione motrice: N° d'immatricolazione rimorchio:

Autorizzazione al trasporto animali n° Rilasciata il:

Garantisce che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.

Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

Addì Il trasportatore

E) ATTESTAZIONI SANITARIE

Il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito FAVOREVOLE in data

Attesta (*) che dagli atti di questo ufficio, l'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la seguente qualifica sanitaria e che gli animali sopraindicati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per:

Gli animali suindicati sono stati immunizzati contro in data

☐ Osservazioni ☐ Prescrizioni ☐ Vincolo sanitario

DATA_____ IL VETERINARIO UFFICIALE

Nota bene: la ASL – Servizio di Sanità Animale - deve essere ***sempre informata***, ai sensi del DPR 320/54 e del DPR 317/96, con trasmissione di una copia del modello 4, di **tutte le movimentazioni definitive** degli equidi.
Inoltre, il proprietario inoltra all'Ufficio ASL di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, tutti i certificati di morte al fine di una corretta attuazione dei piani di sorveglianza sanitari e di controllo anagrafico emanati di volta in volta dallo Stato italiano.

UTILIZZO DELLA BDN PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 4 IN FORMATO ELETTRONICO

Con l'emanazione dell'Ordinanza Ministeriale 01.03.2014 sono state introdotte delle importanti novità per quanto riguarda la produzione e gestione del modello 4 per le movimentazioni degli equidi. Infatti, l'articolo 3, prevede come il Modello 4 possa essere prodotto in modalità elettronica utilizzando l'apposita funzionalità presente in BDN dallo stesso proprietario o dalla persona/organismo delegato. In questo caso è sufficiente che, al termine della procedura informatica, si stampi solo una copia del modello 4, da portare al seguito, per poterla esibire a richiesta delle autorità competenti. Il sistema, registra la movimentazione e ne garantisce la successiva tracciabilità. Ovviamente dovrà essere tracciata, tramite la produzione di un successivo modello 4 informatizzato, anche la movimentazione di rientro verso l'azienda d'origine. Qualora si utilizzi la nuova modalità elettronica per il modello 4 relativo ad una movimentazione della durata superiore ai 15 giorni, si deve ritenere assolto l'obbligo di registrare in BDN le informazioni relative a tale movimentazione e si è esonerati dall'obbligo di inviarne copia alla ASL (di partenza e di arrivo).
Nel caso in cui il proprietario degli animali opti per operare direttamente in BDN dovrà richiedere l'abilitazione al CSN dell'IZS Abruzzo e Molise di Teramo contattando il numero verde 800.082.280, ovvero inviando un FAX al numero 0861-33.2310 oppure inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica cns@izs.it. E' ovvio che la persona che richiede l'accesso dovrà risultare già presente nella BDN quale proprietario di equidi o quale detentore o quale titolare di una specifica attività.
In futuro tale accesso potrà essere richiesto direttamente online attraverso il sito https://www.vetinfo.it/. Nel richiedere l'accesso le persone dovranno poi indicare se sono già in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (che in alcune regioni è stata già rilasciata a tutti i cittadini contestualmente con la Tessera Sanitaria) ovvero se richiedono anche la fornitura di tale Carta che in questo caso sarà rilasciata dal CSN di Teramo.

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE

I compiti del Servizio Veterinario ASL sono decritti nel Nuovo Manuale Operativo sull'anagrafe degli equidi. In particolare, il Servizio Veterinario ASL di Sanità Animale:

- e' connesso alla BDN ed alla BDE;
- registra le aziende ed attribuisce loro un codice, inserendo tutti i dati richiesti in BDN;
- mette a disposizione della BDE, registra ed aggiorna nella stessa banca dati le informazioni relative alle aziende;
- utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attività finalizzata ai controlli anagrafici e sanitari;
- verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi applicato nell'azienda;
- effettua verifiche e controlli sulla tracciabilità degli equidi movimentati.
- se organismo delegato, provvede alla registrazione delle movimentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni **"senza passaggio di proprietà"**.

Con l'emanazione dell'Ordinanza Ministeriale 01/03/2013, vengono attribuite al Servizio Veterinario ASL specifiche competenze sulla identificazione degli equidi. In particolare, nell'articolo 2 è previsto che il Servizio Veterinario ASL che rinvenga equidi di età superiore ai 12 mesi non ancora identificati, deve:

- procedere all'identificazione degli animali mediante applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi del Decreto Ministeriale 26 settembre 2011.
- rilasciare la scheda identificativa di cui all'allegato A all'Ordinanza ministeriale 01/03/2011, che ha valore di documento di identificazione provvisoria fino al rilascio del passaporto da parte dei soggetti preposti;
- registrare nella banca dati nazionale i dati relativi all'identificazione dell'animale; applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 29, al proprietario o al detentore delegato gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai 15 giorni.

N.B.: tali disposizioni si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte dell'autorità giudiziaria.
Qualora il Servizio Veterinario ASL, in sede di controllo, rilevi differenze tra la situazione riscontrata e le informazioni disponibili nella specifica sezione della BDN, provvede a rettificare dette informazioni. Ad esclusione dei casi di movimentazione temporanea, applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 29, al proprietario o al detentore delegato gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate fissando un tempo non superiore ai 15 giorni.
In tutti i casi in cui si rilevi la non corretta identificazione di un equide secondo procedure e modalità difformi a quanto previsto dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre

2011, il Servizio Veterinario ASL, dichiara tali animali non destinabili alla produzione di alimenti per uso umano (non-DPA) e tale dichiarazione è registrata nella sezione IX del passaporto e nella specifica sezione della BDN e della BDE.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

1. ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti

SEDE CENTRALE DI CHIETI Via N. Nicolini n. 11 - ex Pediatrico 66100 Chieti ☎0871357574 🖷 0871357459
giovanni.dipaolo@asl2abruzzo.it ; sanita.animale.ch@pec.asl2abruzzo.it ; sanita.animale@asl2abruzzo.it ;

SEDE DI CASTELFRENTANO Via G. Matteotti n. 7 66032Castelfrentano ☎087256210☎0872569164 🖷0872563661
sanita.animale.lanciano@asl2abruzzo.it

SEDE DI VASTO Via M. Polo n. 55/A 66054 Vasto ☎0873308690 🖷 0873308627 sanita.animale.vasto@asl2abruzzo.it

Associazione Provinciale Allevatori

Per l'identificazione il proprietario dell'equide (o il detentore delegato) deve rivolgersi all'ufficio incaricato dell'APA presso la sede dell'Associazione Provinciale Allevatori Via Nazionale, 8 - c/da Bucceri - 65012 Cepagatti (PE). Tel 0859 771238 e-mail: gabriellagiardinelli@araabruzzo.it. Presentando il modulo sotto riportato e scaricabile al link www.anagrafeequidi.it